

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A09133 del 13/09/2012

Proposta n. 17981 del 07/09/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Associazione Agraria di Civitavecchia (RM)) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreno di demanio collettivo in favore della ditta LA ROSA Duilio, Umberto e Vincenzo.

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| Estensore | ROIA MARIACONCETTA | _____ |
| Responsabile del procedimento | RANDOLFI GUERRINO | _____ |
| Responsabile dell' Area | F. BURGO BASILIO | _____ |
| Direttore Regionale | R. OTTAVIANI | _____ |
| Direttore Dipartimento | L. FEGATELLI | _____ |
| Protocollo Invio | | _____ |
| Firma di Concerto | | _____ |

OGGETTO: USI CIVICI – Associazione Agraria di Civitavecchia (RM)) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreno di demanio collettivo in favore della ditta LA ROSA Duilio, Umberto e Vincenzo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26/06/2012 “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n. 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 04/04/2012 con prot. n. 152880 è pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura un progetto di legittimazione – redatto dal perito demaniale Arch. Paola Rossi – riguardante l'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia e distinto al N.C.T. del Comune medesimo al Foglio n. 8, part. n. 9, di Ha 3.46.00, in favore della ditta La Rosa Duilio, Umberto e Vincenzo;
- in data 03/05/2012 con nota prot. n. 192343 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che l'Associazione Agraria di Civitavecchia con nota n. 516 del 22/06/2012, nel restituire la proposta di legittimazione, ha trasmesso:

- copia della proposta di legittimazione redatta dal suindicato perito demaniale;
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente medesimo dal 16/05/2012 al 21/06/2012;
- l'avviso di notifica degli atti istruttori alla ditta interessata;
- la dichiarazione attestante che per il progetto di legittimazione di che trattasi, entro i termini prescritti, è stata presentata una osservazione da parte della stessa Associazione Agraria di Civitavecchia, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 14/06/2012 trasmessa con la medesima nota n. 516/2012;
- la riproposizione della domanda di legittimazione da parte della ditta interessata, contenente l'accettazione del canone annuo di natura enfiteutica e del relativo capitale di affrancazione, stabilito per la stessa nella proposta di che trattasi;

PRESO ATTO delle controdeduzioni opposte alla citata osservazione dell'Ente Agrario che il perito demaniale, Arch. Paola Rossi ha trasmesso con nota pervenuta al protocollo n. 299281 della Direzione Regionale Agricoltura in data 09/07/2012;

CONSTATATO che il perito demaniale ha puntualmente controdedotto alle osservazioni di carattere tecnico, avanzate dell'Amministrazione della Associazione Agraria, con idonee e complete argomentazioni di carattere tecnico e giuridico;

RITENUTO, pertanto, di rigettare la osservazione presentata dalla A.A. di Civitavecchia di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/2012, per quanto controdedotto dal perito demaniale ed in quanto le osservazioni formulate risultano, di fatto, di natura ripetitiva e prive di fondamento giuridico, già oggetto di precedenti casi di rigetto da parte della Direzione regionale Agricoltura;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) l'occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- b) sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d) gli occupatori sono in regola con il pagamento dei canoni previsti dall'art. 10 della L. 1766/1927, così come attestato dall'Associazione Agraria di Civitavecchia;
- e) il terreno interessato, secondo il vigente PRG del Comune di Civitavecchia, ricade in Zona Agricola;

CONSIDERATO che di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del progetto di legittimazione, redatto dal perito demaniale Arch. Paola Rossi, riguardante l'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia in favore della ditta La Rosa Duilio, Umberto e Vincenzo, con l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica da porre in riscossione dal corrente anno 2012;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico degli occupatori;

Per le motivazioni in premessa esposte,

D E T E R M I N A

Di rigettare l'osservazione prodotta dalla Associazione Agraria di Civitavecchia.

Di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia, di cui al progetto redatto dal perito demaniale, Arch. Paola Rossi, a favore della ditta di seguito indicata:

| DITTA | Comune Censuario | Dati Catastali | | Superficie catastale HA | Capitale Affrancaz € | Canone Annuo € |
|--|------------------|----------------|-------|-------------------------|----------------------|----------------|
| | | Fg | Part. | | | |
| LA ROSA Duilio, n. a Civitavecchia il 01/12/1947, C.F.: LRSDLU47T01C773T; LA ROSA Umberto, n. a Civitavecchia il 12/06/1949, C.F.: LRSMRT49H12C773Q; LA ROSA Vincenzo, n. a Civitavecchia il 14/01/1951, C.F.: LRSVCN51A14C773A. | Civitavecchia | 8 | 9 | 3.46.00 | 50.126,80 | 2.507,84 |
| Totale | | | | 3.46.00 | 50.126,80 | 2.507,84 |

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica per un importo di € 2.507,84 (duemilacinquecentosette/84) cui corrisponde un capitale di affrancazione pari ad € 50.126,80 (cinquantamilacentosei/80).

Conseguentemente viene legittimato il possesso di un terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia di superficie pari ad Ha 3.46.00 e il terreno oggetto della presente legittimazione diventa di esclusiva proprietà della ditta sopra riportata, libero da qualsiasi diritto di uso civico, pur se gravato da canone annuo di natura enfiteutica da porre in riscossione dall'anno 2012 e fino alla sua affrancazione.

In caso di affrancazione del canone annuo, il relativo capitale versato dalla ditta dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati all'Associazione Agraria di Civitavecchia e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti d'interesse generale di quella popolazione.

Le spese d'istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta medesima.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e dell'Associazione Agraria di Civitavecchia, quale soggetto titolare dei diritti civili, la quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore
Roberto Ottaviani